

Decreto del Presidente della Regione 2 maggio 2014, n. 079/Pres.

Regolamento In materia di certificazione della conoscenza della lingua friulana, in attuazione dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana).

Art. 1	Finalità
Art. 2	Certificazione
Art. 3	Competenze linguistiche
Art. 4	Criteri di valutazione
Art. 5	Sistema di certificazione linguistica
Art. 6	Prove per la certificazione
Art. 7	Commissioni d'esame e valutazione
Art. 8	Preparazione alle prove di esame
Art. 9	Norma transitoria
Art. 10	Pubblicazione ed entrata in vigore
Allegato A	(Strutturazione delle prove per l'attribuzione dei certificati di competenza della lingua friulana secondo i vari livelli)

Art. 1
(*Finalità*)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), di seguito denominata legge, disciplina le modalità, i criteri e i requisiti per conseguire la certificazione della conoscenza della lingua friulana.

Art. 2
(*Certificazione*)

1. Il sistema di certificazione valuta e certifica il livello di competenza nell'uso della lingua friulana di coloro che partecipano alle prove di certificazione di cui all'articolo 6.

Art. 3
(*Competenze linguistiche*)

1. Il sistema di certificazione si articola in livelli progressivi di competenza della lingua friulana secondo le indicazioni del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) adottato con Risoluzione del Consiglio d'Europa del novembre 2001.

2. I certificati di competenza della lingua friulana corrispondono ai seguenti livelli:

- a) livello A: corrisponde al livello A2 del QCER;
- b) livello B: corrisponde al livello B1 del QCER;
- c) livello C1: corrisponde al livello C1 del QCER;
- d) livello C2: corrisponde al livello C2 del QCER.

3. Nelle prove e nei certificati si mantiene l'articolazione data dal QCER in:

- a) comprensione orale/capire;
- b) espressione orale/parlare;
- c) comprensione scritta/leggere;
- d) espressione scritta/scrivere.

4. Le prove per l'attribuzione dei certificati di competenza della lingua friulana, di cui al comma 2, sono strutturate secondo la tabella di cui all'allegato A.

Art. 4 *(Criteri di valutazione)*

1. Per la valutazione della comprensione orale, della comprensione scritta e dell'espressione scritta si valuta la competenza solamente nella lingua friulana di riferimento e nella grafia ufficiale di cui all'articolo 13 della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15 (Norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane e istituzione del servizio per le lingue regionali e minoritarie).

2. Per la valutazione dell'espressione orale si valuta l'espressione in qualsiasi varietà della lingua friulana, articolata con coerenza e correttezza.

Art. 5 *(Sistema di certificazione linguistica)*

1. L'Agenzie regionâl pe lenghe furlane (ARLeF-Agenzia regionale per la lingua friulana), di seguito ARLeF, nell'ambito dell'istituzione del sistema di certificazione linguistica di cui all'articolo 28, comma 2, lettera d), della legge, disciplina, con le modalità di cui all'articolo 4, comma 4, lettera f) dello Statuto approvato con decreto del Presidente della Regione del 19 aprile 2005, n. 102 (Legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, articolo 6, commi 66 e 67 - Legge regionale 21 luglio 2004, n. 20, articolo 4 - Consiglio di amministrazione dell'ARLeF - Agenzia regionale per la lingua friulana. Costituzione.), di seguito Statuto, le modalità e i requisiti per l'iscrizione all'elenco dei soggetti pubblici e privati abilitati al rilascio della certificazione linguistica di cui all'articolo 7, comma 5, della legge.

2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della legge l'ARLeF propone alla Regione l'elenco dei soggetti di cui al comma 1 ed i suoi aggiornamenti.

Art. 6 *(Prove per la certificazione)*

1. Le prove per la certificazione sono bandite dagli enti certificatori secondo un calendario concordato con l'ARLeF.

2. Per ogni livello è bandita almeno una prova all'anno, se possibile in più località del territorio di applicazione delle norme di tutela della lingua friulana.

3. Il materiale delle prove è conservato in uno specifico archivio per almeno 10 anni.

Art. 7

(Commissioni d'esame e valutazione)

1. Ogni commissione d'esame è formata da tre persone che possiedono il livello C2 di certificazione linguistica della lingua friulana. Dei tre membri della commissione d'esame, uno funge da presidente e un altro da segretario verbalizzante.

2. I candidati versano una quota di partecipazione per ciascuna prova di esame.

3. L'ARLeF fissa annualmente la quota minima e massima di partecipazione alla prova di esame di cui al comma 2.

4. La valutazione è data in forma di giudizio di idoneità ovvero di non idoneità.

Art. 8

(Preparazione alle prove di esame)

1. L'ARLeF pubblica, anche in forma telematica, esempi di prove dei diversi livelli d'esame affinché i candidati possano visionarli e adeguare la propria preparazione.

2. L'ARLeF pubblica altresì, anche in forma telematica, ovvero sostiene la pubblicazione di testi e strumenti didattici per l'apprendimento della lingua friulana e, in modo specifico, per il superamento delle prove di certificazione.

3. I soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 5 comunicano ai candidati, anche in forma telematica, le informazioni per il reperimento dei materiali di cui ai commi 1 e 2 pubblicati dall'ARLeF.

Art. 9

(Norma transitoria)

1. Fino all'istituzione del sistema di certificazione di cui all'articolo 28, comma 2, lettera d), della legge, le attività di certificazione sono esercitate esclusivamente dall'ARLeF, la quale le disciplina con le modalità di cui all'articolo 4, comma 4, lettera f) dello Statuto.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento l'ARLeF seleziona, attraverso apposito corso-concorso, almeno 10 persone alle quali sarà attribuito, alla fine del percorso formativo, il livello C2 ai fini della prima costituzione delle commissioni di esame di cui all'articolo 7.

Art. 10

(Pubblicazione ed entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

**Strutturazione delle prove per l'attribuzione dei certificati di competenza della lingua friulana
secondo i vari livelli**

La prova per il livello A è strutturata secondo la sottostante tabella:

settore	importanza nella valutazione	tempo a disposizione per la prova
comprensione lingua orale	30%	20 min.
espressione lingua orale	20%	15 min.
comprensione lingua scritta	30%	40 min.
espressione lingua scritta	20%	20 min.

La prova per il livello B è strutturata secondo la sottostante tabella:

settore	importanza nella valutazione	tempo a disposizione per la prova
comprensione lingua orale	25%	20 min.
espressione lingua orale	25%	20 min.
comprensione lingua scritta	25%	40 min.
espressione lingua scritta	25%	70 min.

La prova per il livello C1 è strutturata secondo la sottostante tabella:

settore	importanza nella valutazione	tempo a disposizione per la prova
comprensione lingua orale	10%	30 min.
espressione lingua orale	40%	
comprensione lingua scritta	10%	40 min.
espressione lingua scritta	40%	90 min.

La prova per il livello C2 è strutturata secondo la sottostante tabella:

settore	importanza nella valutazione	tempo a disposizione per la prova
comprensione lingua orale	20%	30 min.
espressione lingua orale	40%	
comprensione lingua scritta	10%	30 min.
espressione lingua scritta	30%	90 min.